36775-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis -	- Presidente -	Sent. n. sez. 964
Orlando Villoni		CC – 12/09/2022
Angelo Capozzi		R.G.N. 18647/2022
Fabrizio D'Arcangelo		
Ombretta Di Giovine	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

nel procedimento penale a carico di:

2. (omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 30/04/2022 del Tribunale di Agrigento

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento non convalidava l'arresto di (omissis), disposto dalla polizia giudiziaria per aver l'imputato commesso il delitto previsto dall'art. 387-

bis cod. pen., violando il divieto di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie.

Il Giudice specificava che, sebbene i fatti fossero stati accertati, la convalida dell'arresto non poteva essere disposta, essendo il limite edittale della fattispecie di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. inferiore nel massimo a cinque anni e non essendo per essa previsto espressamente l'arresto in flagranza.

2. Contro tale provvedimento presenta ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Agrigento che, nell'unico motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 380, 390 e 391 cod. proc. pen. in relazione all'art. 387-*bis* cod. pen.

Secondo il ricorrente il giudice ha erroneamente negato la convalida dell'arresto, nonostante il delitto di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. fosse stato introdotto (per effetto della novella disposta dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134) nel novero delle fattispecie previste dal comma 2, lett. l-*ter*) dell'art. 380 cod. proc. pen. e quindi tra i reati per cui è previsto l'arresto in flagranza anche fuori dai limiti edittali di cui al medesimo art. 380, comma 1, cod. proc. pen.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Allo scopo di implementare il contrasto a determinate fenomenologie criminose, la l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», ha modificato il testo del comma 2, lett. l-*ter* dell'art. 380 cod. proc. pen., sull'arresto obbligatorio in flagranza, aggiungendo, al preesistente richiamo al delitto di maltrattamento contro familiari e conviventi e a quello al delitto di atti persecutori, il riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa delineati dall'art. 387-*bis* cod. pen.

Di conseguenza, l'arresto obbligatorio in flagranza è attualmente disposto per tale ultima fattispecie, nonostante essa preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di sei mesi di reclusione, inferiore al limite di cinque anni, disposto dall'art. 380, comma 1, cod. proc. pen.

3. Essendo stati i fatti realizzati il 23/04/2022 e quindi in data successiva alla suddetta novella del 2021, non v'è dubbio che l'arresto in flagranza di (omissis) (omissis) fosse legittimo e che quindi, in presenza dei presupposti di legge, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto convalidarlo.

4. L'ordinanza in epigrafe deve essere dunque annullata. L'annullamento va inoltre disposto senza rinvio poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, essendo già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (tra le tante, Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Tapia Diaz, Rv. 266868).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso il 12 settembre 2022

Il Consigliere estensore
Ombretta Di Giovine

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 SET 2022
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio